

STRUMENTI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE IL 9 NOVEMBRE I 50 ARTICOLI DELLA LEGGE 183

Licenziamenti e sommerso così cambia l'abc del lavoro

Dopodomani entrano in vigore le nuove norme della riforma

MILANO

Entra in vigore dopodomani, mercoledì 24 novembre, la legge 183 in materia di lavoro, più nota come Collegato lavoro, approvata il 4 novembre e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 262 del 9 novembre.

Una legge che certamente non rivoluziona il mercato del lavoro, ma introduce alcune innovazioni che fanno discutere, destinate a mutare con i suoi 50 articoli alcuni fondamentali istituti.

Previste nuove leggi anche sul tema della certificazione per ridurre i contenziosi

Apprendistato

All'articolo n. 48, la legge abbassa l'età del lavoro da 16 a 15 anni, assolvendo l'obbligo di istruzione attraverso l'apprendistato.

Certificazione

Nuove norme sul tema della certificazione dei rapporti di lavoro (vedi articolo n. 30), che intende ridurre il contenzioso in caso di licenziamento individuale, attraverso l'ampliamento dei soggetti della certificazione e una più ampia tipizzazione dei contratti individuali, che spesso prevedono

delle deroghe dalle leggi e dai contratti.

Conciliazione e arbitrato

Tra le norme che hanno fatto più discutere le parti sociali (in particolare il sindacato della Cgil) e che avevano fatto rigettare dal Capo dello Stato la prima stesura, restano anche se modificate le procedure

adottate nelle controversie di lavoro. Intanto, la conciliazione non è più obbligatoria ma vengono introdotti strumenti alternativi rispetto al ricorso al giudice del lavoro (articolo n. 31). Uno di essi è l'arbitrato, il cui ricorso può avvenire per le liti che possono nascere dal rapporto di lavoro, solo al termine del periodo di prova o dopo 30 giorni dall'assunzione, ma è esclusa materia del licenziamento.

Impugnare i licenziamenti

L'articolo 32 della nuova legge modifica procedure e termini per l'impugnazione di un licenziamento individuale. Innanzitutto, abbrevia nettamente il termine rispetto a prima, che sarà di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dalla comunicazione delle motivazioni. L'impugnazione potrà avvenire in modo scritto, anche con il supporto di un sindacato. Inoltre, l'impugnazione non sarà efficace se, entro

270 giorni, non sarà seguita dal deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale o dalla richiesta di conciliazione e arbitrato. Qualora questi fossero respinti, il ricorso al giudice del lavoro andrà depositato entro 60 giorni dal rifiuto.

Intermediari

Vengono riconosciuti tra gli intermediari autorizzati per la ricerca del lavoro anche nuovi soggetti, tra i quali gli enti bilaterali e i gestori di siti internet, a condizione che svolgano l'attività senza fini di lucro (articolo n. 48).

Ispezioni

Viene riscritta la normativa relativa alle ispezioni sui luoghi di lavoro (art.33). In caso di inosservanze e inadempimenti, qualora vengano identificati lavoratori al lavoro irregolarmente, viene emessa una diffida per una regolarizzazione sanabile entro 30 giorni.

Lavori usuranti

Si accorciano i termini per la revisione pensionistica dei lavoratori che svolgono lavori usuranti (art. 1). L'operazione deve essere esercitata entro tre mesi. La misura è particolarmente attesa da quei lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dal primo gennaio 2008 e che potranno andare in pensione

tre anni prima, fermi restando i limiti minimi di 57 anni di età, di 35 anni di contributi e delle cosiddette finestre.

Lavoro sommerso

Le norme previste dall'articolo 4 inaspriscono le sanzioni per i comportamenti irregolari dei datori di lavoro che non assumono in maniera regolare i propri dipendenti, relativamente alle comunicazioni obbligatorie e alla presenza di lavoratori che non risultano dalle scritture e dalla documentazione obbligatoria.

Pari opportunità

La legge (art. 21) stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano garantire pari opportunità e l'assenza di ogni discriminazione di genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità, religione o lingua, garantendo un ambiente di lavoro all'insegna del benessere e dell'assenza di qualsiasi forma di violenza.

Part time

Sempre per il pubblico impiego (art. 16) viene modificata la disciplina del part time introdotta dal decreto legge 112 del 2008, al fine di una nuova valutazione dei rapporti passati dal tempo pieno al part time in epoca precedente all'entrata in vigore del decreto stesso.